

	<b>REGOLAMENTO PER IL RAPPRESENTANTE DEGLI ATLETI (RA)</b>	<b>FSB - XXXII</b>
		<b>Edizione 01.03.2026</b>

## **1. BASI**

- 1.1 Il presente regolamento è emanato dal Comitato Centrale sulla base dell'articolo 32bis degli Statuti della Federazione Svizzera di Bocce (FSB).
- 2.1 Esso definisce ruolo, compiti e modalità di elezione del/della Rappresentante delle Atlete e degli Atleti (RA).

## **2. SCOPO**

- 2.1 Il/la RA garantisce che la voce delle atlete e degli atleti sia ascoltata all'interno della FSB e che i loro interessi siano adeguatamente rappresentati negli organi federativi.
- 2.2 Promuove trasparenza, dialogo e una cultura sportiva conforme ai principi di Swiss Olympic e ai valori dell'etica sportiva.

## **3. COMPETENZE E COMPITI**

### **3.1 Compiti generali**

Il/la RA:

- a. rappresenta gli interessi delle atlete e degli atleti in tutte le questioni rilevanti per la pratica sportiva;
- b. può presentare proposte o osservazioni al Comitato Centrale e all'Assemblea dei Delegati;
- c. facilita la comunicazione tra le persone tesserate e la FSB;
- d. identifica e segnala eventuali problematiche che riguardano sicurezza, benessere, condizioni di allenamento o competizione;
- e. sostiene i principi della buona governance e dell'etica sportiva.

### **3.2 Partecipazione alle commissioni**

Il/la RA siede nella Commissione Nazionale Tecnica Arbitrale (CNTA) per garantire la partecipazione attiva delle atlete e degli atleti nelle decisioni tecniche e regolamentari.

Può inoltre partecipare, su invito del Comitato Centrale, a gruppi di lavoro o riunioni su temi rilevanti per la comunità sportiva federale.

### **3.3 Deontologia**

Il/la RA:

- a. mantiene la riservatezza sulle discussioni interne;
- b. agisce in maniera indipendente, imparziale e nell'interesse collettivo delle atlete e degli atleti;
- c. adotta una comunicazione rispettosa, inclusiva e trasparente.

### **3.4 Assemblea dei Delegati**

Il/la RA è invitato/a all'Assemblea dei Delegati con diritto di parola.

Non dispone del diritto di voto, salvo decisione diversa negli Statuti.

## **4. ELEZIONE**

### **4.1 Durata e principio**

Il/la RA è eletto/a dalle atlete e dagli atleti delle squadre nazionali per un mandato di due anni.  
La rielezione è possibile.

### **4.2 Procedura**

- a. La procedura elettorale è stabilita dal Comitato Centrale e comunicata tempestivamente alle atlete e agli atleti, garantendo un preavviso adeguato e la massima trasparenza.
- b. Le elezioni possono svolgersi anche in occasione di un evento ufficiale in presenza.
- c. Il Comitato Centrale può proporre candidature senza limitare quelle provenienti dalle persone tesserate.

### **4.3 Requisiti di eleggibilità:**

Non è eleggibile chi è stato sanzionato/a per violazioni:

- a. dell'Ordinanza federale sulla promozione dello sport,
- b. dello Statuto svizzero dell'etica sportiva,
- c. del Regolamento di procedura disciplinare.

### **4.4 Vacanza della carica:**

In caso di dimissioni, si procede all'elezione di un/a sostituto/a per il periodo restante.  
Se necessario, il Comitato Centrale può nominare una persona ad interim fino alle nuove elezioni.

### **4.5 Parità di voti:**

In caso di parità, decide il sorteggio.

## **5. DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento, approvato dal Comitato Centrale, entra in vigore il 1° marzo 2026.

PER LA FEDERAZIONE SVIZZERA DI BOCCE

Il Presidente: **Teresina Quadranti**

